



Barco di Bibbiano (RE), li 16/07/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO DENOMINATO "FILOROSSO", PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI BIBBIANO, CANOSSA, CAMPEGINE, CAVRIAGO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA ADERENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA (RE), FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO, SECONDO GRADO ED I SERVIZI EXTRASCOLASTICI, DAL 01/09/2018 AL 31/07/2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/07/2022. CIG: 7539551A4D - **RISPOSTA QUESITI n.1**

Sono pervenuti alcuni quesiti, di seguito si pubblicano le relative risposte:

DOMANDA 1: *Ai sensi dell'art. 37 del CCNL Coop. Sociali e dell'art. 23 del Disciplinare di gara, che prevedono l'obbligo per la ditta aggiudicataria di riassorbire tutto il personale in servizio al momento del subentro, si chiede di disporre dell'elenco degli operatori attualmente impiegati sul servizio oggetto di gara, specificandone:*

- la qualifica
- i livelli di inquadramento
- la tipologia di contratto applicata
- il monte ore contrattuale
- gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo scatto.

RISPOSTA 1: Vedasi il documento allegato.

DOMANDA 2: *Si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore del servizio di sostegno educativo scolastico.*

RISPOSTA 2: CREATIV CISE soc.coop.sociale, Via Rosmini n. 1 - 42123 Reggio Emilia.

DOMANDA 3: *Si chiede di chiarire se il monte ore di programmazione richiesto all'aggiudicatario (pari a 20 ore annue per ciascun alunno disabile) sia già ricompreso nel monte ore di servizio indicato all'art. 5 del Capitolato.*

RISPOSTA 3: Si il monte ore di programmazione è già ricompreso nel monte ore di servizio indicato all'art. 5 del Capitolato.

DOMANDA 4: *Si chiede di specificare i titoli di studio richiesti agli operatori per lo svolgimento delle prestazioni di sostegno educativo scolastico.*

RISPOSTA 4: In base alla normativa vigente la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere svolta solo dopo aver conseguito la Laurea nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti) e ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 65/2017.

Nel dettaglio:

- **L. 205/2017 Art 1 comma 595** prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- **L. 205/2017 Art 1 comma 597** ha previsto che, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU), acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico anche i soggetti inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore, nonché i soggetti che hanno svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni o che sono in possesso di un diploma rilasciato, entro l'anno scolastico 2001/2002, da un istituto magistrale o da una scuola magistrale
- **L. 205/2017 Art 1 Comma 598.** Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

Per cui, gli educatori che al momento della presentazione della domanda non sono in possesso della qualifica (la Laurea nella classe L-19) ma che rientrano nella fattispecie di cui all'art 1 comma 597 e 598, prima dell'inizio del servizio devono presentare una dichiarazione di ottemperare all'acquisizione obbligatoria del 60 crediti formativi entro il 2020.

DOMANDA 5: *Si chiede di chiarire in quale sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica debbano essere indicati "i nomi e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto" (Disciplinare art. 15).*

RISPOSTA 5: Il team proposto e sarà valutato nel punto 6 dei criteri di attribuzione punteggio.

DOMANDA 6: *Si chiede se sia possibile allegare all'offerta tecnica documentazione aggiuntiva rispetto ai 15 fogli fronte/retro previsti per la redazione del progetto gestionale (ad es. elenco del personale incaricato di fornire la prestazione).*

RISPOSTA 6: è possibile allegare a parte l'elenco del personale.



DOMANDA 7: *Punto f) Requisiti capacità tecnica e professionale pag. 9 del Disciplinare: si chiede conferma che per ultimo triennio si intendono gli anni 2017/2016/2015.*

RISPOSTA 7: Si conferma che il triennio considerato è il 2017/2016/2015. Il 2018 è un mero refuso.

DOMANDA 8: *Si chiede se, nei servizi analoghi esercitati a favore di committenti pubblici e privati di cui alla lettera f) dei requisiti di capacità tecnica e professionale e nel fatturato specifico annuo di cui alla lettera d) dei requisiti di capacità economica e finanziaria, si possono considerare i servizi e i fatturati svolti a favore di enti pubblici attraverso incarico – in qualità di consorziata - di un Consorzio in General Contracting.*

RISPOSTA 8: Possono essere considerati ai fini del soddisfacimento dei requisiti. i servizi e i fatturati svolti a favore di enti pubblici attraverso incarico – in qualità di consorziata - di un Consorzio in General Contracting. La valutazione finale è in ogni caso demandata al seggio di gara.

DOMANDA 9: *Il punto g) "Disponibilità di personale in possesso dei titoli di studio idonei" di pag. 9 del Disciplinare rimanda all'art.3 del Capitolato ma non c'è corrispondenza. Si chiede poi cosa si intende per "possesso dei titoli di studio come previsto dalla normativa vigente" specificato all'art. 10 del Capitolato.*

RISPOSTA 9: Relativamente ai titoli di studio vedasi la risposta al quesito n. 4.

DOMANDA 10: *Punto 15, pag. 25, del Disciplinare: si chiede di precisare cosa si intende per "In aggiunta a quanto sopra richiesto ... dovranno essere indicati i nomi e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione...". Trattasi dei dati già richiesti al punto 6 della tabella dei criteri di valutazione offerta tecnica? O devono essere messi in aggiunta ai 15 fogli dell'offerta tecnica? I nomi possono essere sostituiti da sigle o elenco in formato anonimo?*

RISPOSTA 10: Come risposto in precedente, il team di lavoro sarà valutato al punto 6 della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Può essere presentato un allegato a parte con i dati sul personale. I nomi possono essere sostituiti da sigle (es. iniziali puntate).

DOMANDA 11: *Si chiede conferma che la relazione tecnica può essere illustrata in max 30 facciate.*

RISPOSTA 11: Come indicato nel disciplinare, la relazione tecnica deve essere preferibilmente di max 15 fogli fronte/retro, [...]. Tale limite non è tassativo ma solo indicativo; trattasi comunque di un limite ritenuto congruo dall'Amministrazione al fine di formulare un'offerta completa ma che al contempo rende sostenibile il lavoro della commissione giudicatrice.



DOMANDA 12: *In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortesemente il seguente chiarimento rispetto alla garanzia provvisoria: si chiede se, in caso di presentazione di fideiussione assicurativa redatta secondo lo schema tipo 1.1 D.M. 123 del 12/3/04 – che contiene già nelle condizioni l'impegno da parte del garante a rilasciare la garanzia definitiva – è necessario presentare una ulteriore dichiarazione di impegno come richiesto al punto 2) dell'art. 10 del Disciplinare.*

RISPOSTA 12: No, in tal caso si ritiene sufficiente la cauzione presentata e conforme alla normativa ad oggi vigente.

DOMANDA 13: Conferma che trattasi di un refuso la richiesta di autenticazione della garanzia provvisoria - ai sensi di quanto previsto all'articolo 10 del contratto - essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesta il relativo potere di firma così come previsto al suddetto articolo.

RISPOSTA 13: L'art. 10 del contratto denominato "CONTROLLI E SOSTITUZIONI" non fa riferimento alla garanzia provvisoria. In ogni caso la garanzia fideiussoria, come previsto a pag. 10 del disciplinare, dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

DOMANDA 14: *Conferma che in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 lett. c) (non trattandosi di consorzio ordinario ex art. 45 lett. b) sia sufficiente produrre due referenze bancarie in capo al consorzio senza che venga prodotta alcuna referenza da parte delle consorziate esecutrici del servizio.*

RISPOSTA 14: L'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Pertanto le referenze bancarie devono essere presentate in capo al consorzio.

L'ultimo periodo del punto 7.5 del disciplinare si riferisce ai consorzi ordinari.

Il Responsabile del procedimento di gara
F.to Dott.ssa Donata Usai